

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE

SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROFESSIONE DI SOCIOLOGO

(Redattore: dott. Marco LILLI)

VISTO, il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007. Suppl. Ordinario n. 228), disposizione in “*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone*”.

VISTO, il Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (Gazzetta Ufficiale n.32 del 9 febbraio 2016), in “*Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno*”.

CONSIDERATO, che l’art. 25 del richiamato Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, ha abrogato l’art. 26 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e di conseguenza ha reso non più attuale ed applicabile il Decreto 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia.

VISTA, la Legge 14 gennaio 2013, n. 4, (*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013, ad oggi unica norma vigente con riguardo ad attività «*economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale*».

CONSIDERATO, altresì, che le associazioni riconosciute ai sensi della richiamata Legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono inserite in apposito elenco formato e tenuto del Ministero dello Sviluppo Economico il quale «*svolge compiti di vigilanza*», ma che non abilita a nessuna professione.

VISTO, il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000 n. 249 - Supplemento Ordinario n. 175 (*Settori Scientifico-Disciplinari*), del Ministero dell’Università e della Ricerca.

VISTI, gli allegati A (*Elenco dei Settori Scientifico-Disciplinari*) e B (*Declaratorie Descrizione dei Contenuti Scientifico-Disciplinari*) del Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, del Ministero dell’Università e della Ricerca.

VISTO, il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n. 266 (*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*), del Ministero dell'Università e della Ricerca.

VISTO, il Decreto 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 155 del 06.07.2007 - Suppl. Ordinario n. 153 (*Determinazione delle classi delle lauree universitarie*), del Ministero dell'Università e della Ricerca.

VISTO, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria*).

VISTO, il Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in attuazione dell'art. 5, comma 4, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

VISTO, l'allegato A), con riferimento al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

PERTANTO, considerato quanto sopra, si procede con la seguente proposta di disegno di legge.

Art. 1.

(Titolo di Sociologo)

1. In attuazione del principio di tutela del consumatore, primario innanzi ad ogni altro interesse, il titolo e l'esercizio della professione di Sociologo spettano a coloro in grado di dimostrare di avere tutti i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Nel rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, il titolo e l'esercizio della professione di Sociologo spettano agli interessati prescindendo dalla loro iscrizione ad una o più associazioni di categoria dei sociologi presenti sul territorio dello Stato, dell'Unione europea o extraeuropea.

Art. 2.

(Tutela del Consumatore)

1. È facoltà dei sociologi, riconosciuti dalla presente legge, di iscriversi ad una associazione di cui al precedente art. 1, comma 2, che risponda ai requisiti stabiliti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, (*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013, ovvero un'associazione che rilascia l'attestato di qualità dei servizi.

2. Con il venir meno dell'istituzione di nuovi ordini professionali, le prerogative indicate al precedente comma 1, seppur facoltative, si considerano auspicabili affinché la tutela del consumatore sia perorata attraverso un controllo che, ai sensi dell'art. 10 (Vigilanza e sanzioni) della menzionata Legge 14 gennaio 2013, n. 4, è posto in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale «*svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione*».

3. Ai fini del presente articolo 2 (Tutela del consumatore), ogni associazione di sociologi attualmente presente sul territorio dello Stato, può, entro un anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di questa legge, chiedere il riconoscimento secondo il disposto di cui la Legge 14 gennaio 2013, n. 4, (*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*).

Art. 3.

(Tutela del Sociologo)

1. Al Sociologo di cui alla presente legge sono riservate tutte le attività specifiche in essa stabilite e che con tale status giuridico trova tutela ai sensi dell'art. 348 del Codice penale (*Esercizio abusivo di una professione*) e delle norme in materia di concorsi pubblici.

Art. 4.

(Professione di Sociologo)

1. L'attività oggetto della professione di sociologo ai sensi della presente legge, può essere esercitata in forma intellettuale autonoma, oppure alle dipendenze di strutture pubbliche o private, e si estrinseca tenuto conto dei Settori Scientifico-Disciplinari dei raggruppamenti che vanno da SPS/07 a SPS/12 stabiliti dal Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000 n. 249 (Supplemento Ordinario n. 175), del Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. Che, per quanto occorre, i sopra richiamati Settori Scientifico-Disciplinari sono quelli espressamente elencati nell'allegato A (*Elenco dei Settori Scientifico-Disciplinari*) del Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, dettagliatamente esplicitati nell'allegato B (*Declaratorie Descrizione dei Contenuti Scientifico-Disciplinari*) dello stesso Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000.

Art. 5.

(Titoli Abilitativi)

1. Ai sensi della presente legge, assumono il titolo e l'esercizio della professione di Sociologo coloro che hanno conseguito una Laurea di Primo Livello (Laurea Triennale) nella Classe di lauree L40, oppure titolo equipollente, anche del Vecchio Ordinamento, secondo quanto stabilito in

materia dal Ministero dell'Università e della Ricerca; altresì, coloro che hanno conseguito una Laurea Magistrale nella Classe LM-87 o LM-88, oppure titolo equipollente, anche del Vecchio Ordinamento, secondo quanto stabilito in materia dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. Nel settore pubblico, la differenziazione tra l'esercizio della professione del Sociologo laureato triennale e colui laureato magistrale è data dalle specifiche disposizioni in materia concorsuale.

3. Negli altri settori, il Sociologo di cui alla presente legge, lavoratore dipendente o autonomo (quest'ultimo che si rende disponibile anche a soggetti pubblici, come per esempio attività di consulenza per la Pubblica Amministrazione), ha l'obbligo di dichiarare i propri titoli di studio al momento del conferimento dell'incarico, affinché il soggetto conferente l'incarico ne abbia chiare le relative conoscenze e competenze scientifiche.

3-bis. Nei casi di rapporto di lavoro tra privati, la condizione stabilita nel precedente comma 3 (obbligo di dichiarare i propri titoli di studio), è resa attraverso una dichiarazione di responsabilità contrattuale secondo la disciplina civilistica.

3-ter. Nei casi di rapporto di lavoro tra privato e Pubblica Amministrazione (per esempio attività di consulenza), la condizione stabilita nel precedente comma 3 (obbligo di dichiarare i propri titoli di studio), è resa attraverso autodichiarazione ai sensi, nei modi e con gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. N. 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*).

3-quater. I principi e le modalità stabiliti nei precedenti commi 3-bis e 3-ter, se richiesto dal conferente l'incarico professionale, valgono allo stesso modo per quanto riguarda la dimostrazione del conseguimento dei crediti maturati nel corso della formazione continua di cui al successivo art. 6 della presente legge.

Art. 6.

(Formazione continua)

1. Tenuto conto del principio di tutela del consumatore, nonché, tenuto conto dell'obbligo formativo di altre professioni intellettuali, il periodo formativo per il Sociologo di cui alla presente legge entro il quale il professionista ha l'obbligo di maturare un congruo numero di Crediti è stabilito nell'arco temporale di un triennio.

2. Il numero dei crediti formativi obbligatori di cui al comma precedente da maturare nell'arco temporale di un triennio, a decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato in almeno 60 (sessanta).

3. Salvo cause di dimostrata forza maggiore, dei 60 crediti totali in un triennio di cui ai commi precedenti, almeno 10 (dieci) devono essere maturati nell'arco di ogni singolo anno solare. Fermo restando la possibilità di cumulare i restanti fino a raggiungere i 60 totali del triennio di riferimento.

4. È fatto obbligo alle associazioni di cui la Legge n. 4/2013 di organizzare eventi e incontri di studio, anche in modalità e-learning, al fine di dare la possibilità ai propri iscritti di maturare senza oneri aggiunti i 60 crediti formativi di cui ai commi precedenti del presente articolo.

5. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma 4, il conseguimento dei 60 crediti formativi previsti dal presente articolo 6, possono essere conseguiti tenuto conto della libertà di scelta degli argomenti e degli eventi, alla tassativa condizione che eventi e incontri di studio, anche in modalità e-learning, siano organizzati da associazioni riconosciute ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, oppure da Università, anche telematiche, statali o non statali legalmente riconosciute.

Art. 7.

(Esenzione dalla Formazione continua)

1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua di cui all'art. 6 della presente legge, i sociologi lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione, la quale provvede con appositi e specifici percorsi formativi per i propri dipendenti.

2. Non sono invece esentati dall'obbligo di formazione continua di cui all'art. 6 della presente legge, i sociologi lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione che, se preventivamente autorizzati dalla stessa amministrazione da cui dipendono, dovessero eventualmente trovarsi a svolgere anche attività di consulenza sociologica in proprio.

3. Sono altresì esentati dall'obbligo di formazione di cui all'art. 6 della presente legge, i sociologi sospesi dall'esercizio professionale ai sensi della legge penale o comunque per altra situazione interdittiva stabilita con un provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria.

4. L'esenzione di cui al precedente comma 3, si intende per il solo periodo riguardante il provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale.

5. L'esenzione totale dall'obbligo di formazione di cui al presente art. 7, si estende ai sociologi che al momento dell'entrata in vigore della presente legge abbiano raggiunto il 60^{mo} anno di età.

6. L'esenzione totale dall'obbligo di formazione di cui al presente art. 7, prescindendo dall'età, si estende ai docenti, ricercatori e cultori della materia nell'ambito delle Università, anche

telematiche, statali o non statali legalmente riconosciute, in grado di dimostrare il rapporto di collaborazione in atto per le discipline sociologiche.

7. L'esenzione totale dall'obbligo di formazione di cui al presente art. 7, prescindendo dall'età, si estende a coloro in possesso della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 616/2017 (24 CFU), per la Classe di Concorso A-18 (Scienze umane) e Classe di Concorso A-65 (Teoria e tecnica della comunicazione), certificata dalle Università, alla tassativa condizione che il professionista sociologo dimostri di svolgere attività di docenza presso scuole superiori di secondo grado, pubbliche o paritarie, da almeno tre anni dalla entrata in vigore della presente legge e così ricostruito per gli anni successivi.

8. Le prerogative di cui al precedente comma 7, ovvero del possesso della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 616/2017 (24 CFU), per la Classe di Concorso A-18 (Scienze umane) e Classe di Concorso A-65 (Teoria e tecnica della comunicazione), certificata dalle Università, con la medesima tassatività di condizione, si estende al professionista sociologo che dimostri di svolgere attività di docenza nell'ambito di Corsi di abilitazione professionale autorizzati dalla legge nazionale e regionale in materia di formazione, da almeno cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge e così ricostruito per gli anni successivi.

Art. 8.

(Norme finali)

1. La corretta attuazione ed osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è posta sotto la vigilanza del Ministro dello Sviluppo Economico che, di concerto con il Ministro della Giustizia, la esercitano direttamente o per il tramite delle rispettive articolazioni territoriali.
2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Dalla entrata in vigore della presente legge decadono gli effetti della Norma Tecnica UNI 11695-2017, in materia di "*Attività professionali non regolamentate - Sociologo - Requisiti di conoscenza, abilità e competenze*", la quale potrà essere riformulata sulla scorta dei tassativi principi fissati da questa legge.

o o o o o